



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Capri

Piazza Vittoria n. 5 – 80073 Capri (NA) – Tel.081/8370226-3994 Fax 081.8374894

E-mail capri@guardiacostiera.it – Sito web www.guardiacostiera.it/capri

Ordinanza n.54/2013

Disciplina del punto di sbarco del pescato nel porto di Marina Grande di Capri

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Capri

- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 9 in data 24.02.2011 della Regione Campania - A.G.C. 14 Trasporti e Viabilità - Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti e opere marittime, recante "nuova individuazione dei punti di sbarco del pescato sul demanio marittimo ubicato in Regione Campania", che include - nella Tabella "A" tra i punti di sbarco individuati - il "*Molo di sottoflutto: tratto di banchina destinato ad ormeggio unità da pesca*" nel porto di Capri, Marina Grande;
- VISTO:** l'articolo 1 comma 6 del citato Decreto Dirigenziale n. 9 del 24.02.2011 che recita "*le specifiche modalità ed i tempi di concreta fruizione dei punti di sbarco nei porti ed approdi di rilevanza regionale sono disciplinati con provvedimento dell'Autorità marittima territorialmente competente, di concerto con i Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente*";
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 12 in data 11.03.2011 della Regione Campania - A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria recante "Disciplina del controllo sanitario dei punti di sbarco del pescato nella Regione Campania", che regola i controlli e le verifiche di competenza del Servizio Veterinario dell'ASL sulla corretta gestione igienico-sanitaria dei punti di sbarco in base ai requisiti generali e specifici previsti dal Regolamento CE 853/2004 e Regolamento CE 852/2004, nonché la verifica dei pertinenti requisiti delle navi/imbarcazioni da pesca previsti dai citati regolamenti comunitari, rimandando ai regolamenti comunali di igiene la disciplina, in funzione del numero dei pescherecci e dell'entità della vendita, delle modalità di commercializzazione e di controllo sanitario sulla vendita;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale dell'AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 117 del 13/06/2013 con cui è stato approvato l'accordo, sottoscritto congiuntamente dalla Regione Campania e dal Comune di Capri, per l'individuazione dei confini del porto di Marina Grande di Capri;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale dell'AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 177 del 30/07/2013 con cui è stato approvato il provvedimento contenente "Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Marina Grande, Comune di Capri".
- VISTA:** la Circolare prot. n. 0025442 in data 10/08/2010 del Ministero della Salute - Dipartimento della Sanità pubblica Veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli Alimenti, recante chiarimenti sui controlli sanitari presso i punti di sbarco;

- VISTA:** la deliberazione n. 1047 in data 19/06/2008 della Giunta della Regione Campania recante "individuazione porti di rilevanza regionale ed interregionale ex art. 6 della l.r. n. 3/2002";
- VISTA:** la nota prot. n. MIN_TRA/DINFR/8522 in data 28/08/2007 del Ministero dei Trasporti dove, tra l'altro, si chiarisce che *"...la disciplina esclusiva degli accosti delle navi nel porto...specifica attribuzione dell'Autorità Marittima."*;
- VISTA:** la nota prot. n. M_TRA/PORTI/12694 in data 19/11/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (sosta in porto dei pescherecci. Quesito);
- VISTO:** gli esiti della riunione tenutasi in data 22/10/2013 presso l'Ufficio Circondariale marittimo di Capri con i titolari di licenza di pesca che operano nel porto di Marina Grande ove è stata rappresentata la necessità di regolamentare il punto di sbarco del pescato, al momento inesistente;
- VISTI:** gli esiti della riunione tenutasi in data 30/10/2013 presso l'Ufficio Circondariale marittimo di Capri con il Servizio Veterinario dell'ASL NA 1 Centro e con l'Amministrazione Comunale di Capri ove è stato analizzato, in via preliminare, lo schema del presente provvedimento ed eseguito un sopralluogo congiunto presso il punto di sbarco di Marina Grande di Capri;
- VISTI** i Regolamenti Comunitari nn. 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04;
- VISTA** la Delibera di Giunta regionale della Regione Campania n. 377/2011 del 04/08/2011 "Piano Regionale Integrato (PRI) 2011/2014 sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale, la sanità vegetale";
- VISTO:** il parere espresso dal Servizio veterinario dell'ASL NA1 competente per territorio, reso ufficialmente con nota prot. n. 793 in data 12/11/2013;
- VISTA** la vigente concessione demaniale marittima n.10/2013 rilasciata in data 31/01/2013 dalla Regione Campania a favore del Comune di Capri, allo scopo di mantenere uno specchio acqueo in ambito portuale, destinato all'ormeggio delle unità da pesca e da diporto di proprietà dei residenti sull'Isola di Capri;
- CONSIDERATO:** che l'individuazione di accosti idonei destinati ai pescherecci per le successive operazioni di sbarco del pescato incide sulla materia della sicurezza e dell'operatività portuale, che attiene alle competenze tecnico-nautiche esclusive dell'Autorità Marittima, fatte salve le successive determinazioni e regolamentazioni sanitarie, di competenza del Servizio Veterinario dell'ASL, e comunali sulla vendita, esulanti queste ultime dalle attribuzioni dell'Autorità Marittima;
- VISTO:** il Dlgs 09/01/2012 n. 4 ed il D.P.R. 02/10/1968 n. 1639 e s.m.i.;
- VISTO:** il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 10/11/2011;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 112/98 e i Decreti Legislativi nn. 153 e 154 del 2004, recanti attuazione della legge n. 38/2003 che attribuiscono le competenze normative ed amministrative in materia di pesca alle Regioni, fatti salvi gli

aspetti connessi alle funzioni di polizia marittima e di vigilanza rimasti in capo allo Stato;

VISTI: Gli articoli 17, 30, 68, 81, 1102, e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione - parte marittima,

RENDE NOTO che

è disciplinato, in base alle disposizioni che seguono, il punto di sbarco del pescato nel porto di Capri, individuato nel tratto di banchina di riva di circa mt.75, compreso tra la radice del "Molo di Sottoflutto" (altrimenti detto "Molo Pennello") e la quinta bitta in direzione di ponente, come si evince dall'allegato stralcio planimetro, parte integrante della presente ordinanza (Allegato 1).

ORDINA

Articolo 1 **(disciplina sbarco del pescato)**

1. Il tratto di banchina del porto di Capri meglio individuato nel "rende noto" viene destinato esclusivamente allo sbarco di prodotti ittici da parte delle imbarcazioni adibite alla pesca professionale.
2. I prodotti ittici sbarcati devono essere destinati a stabilimenti riconosciuti ex Reg. 853/04, impianti collettivi per le aste, mercati all'ingrosso.
3. In deroga a quanto sopra, è consentito che piccoli quantitativi di prodotto ittico, per un massimo di 100 kg al giorno per ogni unità da pesca, possano essere ceduti direttamente al consumatore finale ovvero agli esercizi per la vendita al dettaglio o ad esercizi di somministrazione siti esclusivamente nei comuni di Capri ed Anacapri.
4. Per garantire la tracciabilità, ogni partita deve essere accompagnata da un documento di trasporto che deve contenere le seguenti informazioni minime:
 - punto di sbarco;
 - identificativo dell'imbarcazione,
 - identificativo dell'impresa di pesca produttrice;
 - data di sbarco;
 - zona di pesca;
 - denominazione e quantitativo delle specie ittiche;
 - stabilimento di destinazione;
 - eventuale lotto identificativo del prodotto;
 - eventuali additivi utilizzati.
5. Il trasporto dovrà essere garantito da autoveicoli rispondenti ai requisiti del Reg. CE 852/2004, idonei al trasporto di prodotti ittici freschi.
6. In deroga a quanto previsto dal punto n. 4, gli operatori della pesca sono esentati dalla compilazione dei documenti di accompagnamento, quando vendono direttamente dal peschereccio al consumatore piccoli quantitativi di prodotti della pesca il cui valore non superi i 50 (cinquanta) euro al giorno per consumatore

finale. Ai sensi della presente Ordinanza gli esercizi di vendita e di somministrazione non sono considerati quali consumatori finali.

Articolo 2 **(fasce orarie di sbarco)**

Al fine di consentire i previsti controlli da parte degli organi preposti, lo sbarco dei prodotti ittici deve avvenire nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 08:00 alle ore 12:00;
- dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
- dalle ore 22:00 alle ore 02:00.

In casi del tutto eccezionali, dovuti ad avarie od alle condizioni meteo marine particolarmente avverse tali da rendere difficoltoso l'ormeggio delle unità da pesca, lo sbarco del pescato può avvenire anche fuori delle fasce orarie indicate ed in altri punti del porto, previo nulla osta dell'Autorità Marittima.

Articolo 3 **(prescrizioni sanitarie)**

Gli operatori del settore della pesca che utilizzano il punto di sbarco di cui al rende noto sono tenuti all'osservanza delle seguenti indicazioni:

- le operazioni di sbarco del pescato devono avvenire nel più breve tempo possibile;
- deve essere evitata qualsiasi contaminazione del pescato o delle attrezzature e materiali destinati a venire a contatto con il pescato;
- devono essere tenuti separati, nello spazio o nel tempo, lo scarico dei prodotti della pesca e l'approvvigionamento del carburante;
- mantenere pulita la banchina dopo aver ultimato le operazioni di scarico;
- devono effettuare un controllo visivo per l'esame dei parassiti manifestamente visibili, provvedendo alla toelettatura dei prodotti ittici ove possibile ovvero alla loro esclusione dal consumo.

Articolo 4 **(deposito attrezzi da pesca in banchina)**

In corrispondenza dell'ormeggio delle unità da pesca, i rispettivi titolari possono depositare sulla banchina gli attrezzi autorizzati e riportati nella licenza, fermo restando l'effettivo esercizio dell'attività.

Il deposito degli attrezzi potrà avvenire in osservanza delle seguenti condizioni:

- devono essere posizionati, in ordine ed in prossimità del ciglio banchina, parallelamente alla stessa, su carrelli rotabili rialzati per evitare il contatto diretto con il suolo, aventi le seguenti dimensioni massime:
 - lunghezza mt.1,50;
 - larghezza mt.1,00.
- devono essere coperti con appositi teli ben assicurati alle attrezzature, su cui sia visibile il numero di matricola dell'unità da pesca;
- devono essere separati e distanziati l'uno dall'altro al fine di consentire l'esatta

- individuazione della tipologia dell'attrezzo;
- prima dello sbarco/deposito devono essere accuratamente ripuliti da residui dei prodotti della pesca;
 - dell'avvenuto deposito deve essere data tempestiva comunicazione, anche verbale, all'Autorità Marittima;
 - qualora ne ricorra la necessità, l'area di banchina oggetto di deposito dovrà, comunque, essere immediatamente liberata a seguito di semplice richiesta, anche verbale, da parte dell'Autorità Marittima.

In ogni caso gli attrezzi da pesca devono essere conformi alle previsioni del regolamento CE 1967/06 e successive modifiche ed integrazioni, e soddisfare le caratteristiche di "marcatatura" previste dal Regolamento CE 404/2011, al fine di consentire l'immediata definizione dei legittimi proprietari, mediante l'apposizione di targhetta non deteriorabile contenente le previste informazioni.

Gli attrezzi da pesca depositati sul demanio marittimo del porto di Capri in violazione delle norme di cui al presente articolo saranno assimilati a rifiuti speciali e pertanto verranno fatti rimuovere con costo di smaltimento a carico del contravventore.

Articolo 5 **(pubblicità e sanzioni)**

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione all'albo, l'inclusione alla pagina web "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/capri, nonché l'opportuna diffusione a mezzo organi di informazione.

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna – ad eccezione del disposto di cui all'articolo 4 che entrerà in vigore dal giorno 01 gennaio 2014 – ritenendosi abrogate le disposizioni regolamentari in contrasto con la stessa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, le cui trasgressioni, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punite, per quanto di competenza dell'Autorità marittima ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e dalle vigenti normative di settore.

Capri, lì 29 novembre 2013

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessandro SARRO



ALLEGATO "J"

PLANIMETRIA ALLEGATA ALL'ORDINANZA N° 54 /2013
INDIVIDUAZIONE PUNTO DI SBARCO DEL PESCATO

Porto di Capri

